



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0366(COD)**

14151/21
ADD 1

**FORETS 78
AGRI 566
ENV 914
CLIMA 399
PROCIV 149
JUR 653
DEVGEN 210
RELEX 997
UD 284
PROBA 53
FAO 42
SUSTDEV 162
IA 185
CODEC 1507**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 novembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 706 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 706 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2021) 706 final - ANNEXES 1 to 2

Bruxelles, 17.11.2021
COM(2021) 706 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione
di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al
degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010**

{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} -
{SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} -
{SWD(2021) 329 final}

ALLEGATO I

Merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, citate all'articolo 1 del presente regolamento¹.

Il regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e di cui altrimenti ci si disfarebbe in quanto rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE². L'esenzione non si applica ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della predetta direttiva.

Bovini	ex 0102 Animali vivi della specie bovina ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati
Cacao	1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati 1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè	0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

¹ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Palma da olio	<p>1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>1207 10 Noci e mandorle di palmisti</p> <p>1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni</p> <p>1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)</p> <p>2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti</p>
Soia	<p>1201 Fave di soia, anche frantumate</p> <p>1208 10 Farine di fave di soia</p> <p>1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia</p>
Legno	<p>4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili</p> <p>4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato</p> <p>4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili</p> <p>4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm</p> <p>4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm</p> <p>4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa</p> <p>4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato</p> <p>4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati</p>

<p>4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili</p> <p>4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno</p> <p>(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)</p> <p>4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio</p> <p>4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno</p> <p>Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)</p> <p>9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno</p> <p>9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno</p>
--

ALLEGATO II
Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento:

1. nome e indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità³ della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;
3. paese di produzione e singoli appezzamenti di produzione, con precisazione delle coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti;
4. il testo seguente: "Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione delle disposizioni del regolamento XXXX/XX e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile. L'operatore conferma che la materia prima/il prodotto è conforme a quanto prescritto dall'articolo 3 del regolamento XXXX/XX.";

5. firma nel formato seguente:

Firmato a nome e per conto di:

Luogo e data di rilascio:

Nome, funzione:

Firma:

³ La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.